

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ ALLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27 marzo 2014
SENATO ACCADEMICO	19 marzo 2014
DR	Rep. n. 389/2014 – Prot. n. 8718 del 01/04/2014
Entrata in vigore: 1 aprile 2014	

Art. 1

Tipologia degli interventi

1. Scopo del presente regolamento è quello di stabilire i criteri e le modalità cui l'Università degli Studi di Ferrara si attiene per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa in applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza.
2. Per "concessione di contributi" si intendono le erogazioni di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Università, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, anche sotto forma di tariffe agevolate per la partecipazione a corsi organizzati dall'Ateneo, fruizione gratuita o agevolata di servizi e di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.
4. L'Università potrà concedere eccezionalmente altri contributi non ricompresi nei commi precedenti, purché attinenti a circostanze e situazioni e con motivazioni di carattere particolare e non ricorrente, che saranno debitamente vagliate e autorizzate dai competenti organi.

Art. 2

Criteri

1. I contributi e i vantaggi economici possono essere concessi in relazione ai seguenti criteri:
 - assenza di contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione universitaria;
 - coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente;
 - originalità, innovatività, utilità, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta;
 - assenza di finalità di lucro dell'iniziativa;
 - significatività del contributo per l'elevazione del benessere sociale, culturale ed economico della comunità locale e per la valorizzazione dell'immagine della città di Ferrara e del suo territorio, con particolare preferenza per le iniziative con incidenza diretta e duratura sul sistema economico del territorio rispetto a quelle con riflessi indiretti o soltanto temporanei;
 - promozione dello sviluppo della cultura, dell'istruzione e della formazione;
 - sostegno ai valori educativi dello sport, alla promozione della pratica sportiva, alla promozione di eventi che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività; promozione dell'attività sportiva per i diversamente abili.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - i contributi che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo;

- erogazione di contributi e concessione di vantaggi economici disciplinate da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 3

Destinatari dei benefici

1. La concessione dei contributi e dei vantaggi economici può essere disposta a favore di:

- pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
- associazioni, istituzioni, comitati, organismi culturali, ambientali, sportivo-ricreativi, del volontariato e della cooperazione sociale, caratterizzati da impegno sociale ed umanitario, comunque senza finalità di lucro;
- eccezionalmente aziende e società di diritto privato, qualora l'iniziativa non persegua scopi di lucro, sia di interesse pubblico e risponda ai criteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4

Modalità di presentazione dell'istanza

1. I soggetti che richiedono contributi o vantaggi economici devono presentare apposita istanza all'Università degli Studi di Ferrara, contenente:

- l'indicazione della natura e dello scopo dell'Ente;
- presentazione dettagliata dell'iniziativa e del programma per cui viene richiesto il contributo, contenente tutti gli elementi utili in relazione ai criteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- una dichiarazione che l'iniziativa non persegue finalità di lucro;
- il contributo o il vantaggio economico richiesto;
- indicazione o esclusione di eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni, associazioni o imprese private. In caso affermativo, dovranno essere precisati l'importo del contributo ed il soggetto al quale viene effettuata la richiesta;
- la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria.

2. In caso di richiesta di contributo, l'istanza verrà presentata preferibilmente tramite compilazione dell'apposito modulo e dovrà altresì contenere:

- l'impegno del soggetto richiedente a predisporre una relazione finale in merito all'utilizzo dello stesso, da trasmettere all'Ateneo entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;
- l'impegno a restituire il contributo ricevuto, in caso di mancato svolgimento dell'iniziativa per la quale il contributo stesso era stato erogato.

Art. 5

Modalità di erogazione dei contributi e dei vantaggi economici

1. Il responsabile del procedimento in relazione al quale viene richiesto il contributo o il vantaggio economico avvia l'istruttoria al fine di sottoporre la richiesta all'approvazione dell'organo competente. In particolare, il responsabile verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri degli uffici eventualmente interessati all'istruttoria dell'istanza. Ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo dell'istanza di cui al presente articolo fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Ove ritenuto necessario anche in relazione all'entità del contributo richiesto, il responsabile del procedimento effettuerà tutti i controlli volti a verificare la posizione del richiedente e degli amministratori dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esistenza di procedure fallimentari, procedimenti penali in corso ecc.).

3. La concessione ed erogazione dei contributi e dei vantaggi economici vengono autorizzate dai competenti organi accademici.

Art. 6

Rapporti e responsabilità – esclusioni

1. L'Ateneo resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi tra i richiedenti ed eventuali soggetti terzi che risultino coinvolti nell'iniziativa, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Art. 7

Amministrazione trasparente

1. L'Ateneo, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, provvede a pubblicare sul proprio sito internet, con apposito link nella sezione "Amministrazione trasparente", il riconoscimento e la revoca dei contributi o vantaggi economici di cui all'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.

2. La pubblicazione, per le finalità di cui al presente Regolamento, conterrà gli elementi previsti dalla legge in vigore.

Art. 8

Visibilità al contributo universitario e promozione delle iniziative finanziate

1. Al fine di garantire opportuna visibilità al contributo dell'Ateneo, è necessario, pena la possibilità di revoca del contributo, inserire nel materiale promozionale prodotto il logo dell'Università degli Studi di Ferrara con la dicitura "con il contributo di".

2. Il layout del materiale promozionale e ogni forma di pubblicazione che coinvolga l'Ateneo dovrà ricevere l'approvazione preventiva da parte degli uffici competenti. Le iniziative finanziate potranno inoltre, previa richiesta e accordo con gli uffici competenti, essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'ente (sito, newsletter, ecc.) per dare loro la massima visibilità e pubblicizzazione.

3. I criteri di cui sopra si applicano a tutte le forme di intervento previste all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 9

Pubblicazione, emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

2. L'Ateneo provvederà alla pubblicazione del presente regolamento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.